



Regione Campania

**Il Commissario ad Acta per l'attuazione
del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 10/07/2017)**

DECRETO N. 74 DEL 20.09.2018

OGGETTO: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditalimento Istituzionale definitivo per prestazioni ambulatoriali di FKT ex art. 44 L.833/78 e prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.833/78. Struttura denominata "CENTRO SALUS srl" di Frignano (CE). Sentenza TAR Campania n. 1201/2017. Modifica e Integrazione al D.C.A. n. 135 del 31.10.2014

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 - acta n. ix "corretta applicazione delle procedure di accreditalimento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente").

VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 180, che ha previsto per le regioni interessate l'obbligo di procedere, in presenza di situazioni di squilibrio economico finanziario, ad una ricognizione delle cause ed alla conseguente elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore ad un triennio;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 che, in attuazione della richiamata normativa, pone a carico delle regioni l'obbligo di garantire, coerentemente con gli obiettivi di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo per l'anno di riferimento, nonché la stipula di un apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 460 del 20/03/2007 "Approvazione del Piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario Regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 con il quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro tempore della Regione Campania quale Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2015, con la quale sono stati nominati quale Commissario ad Acta il dott. Joseph Polimeni e quale Sub Commissario ad acta il Dott. Claudio D'Amario;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017 con la quale, all'esito delle dimissioni del dott. Polimeni dall'incarico commissariale, il Presidente della Giunta Regionale è stato nominato

Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dal disavanzo del SSR Campano, secondo i programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii.;

VISTA la richiamata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2017, che:

- assegna "al Commissario ad acta l'incarico prioritario di attuare i Programmi operativi 2016-2018 e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice normativa vigente";
- individua, nell'ambito del più generale mandato sopra specificato, alcune azioni ed interventi come acta ai quali dare corso prioritariamente e, segnatamente, al punto ix): corretta applicazione delle procedure di accreditamento degli erogatori, in coerenza con le osservazioni ministeriali e la normativa vigente";

RICHIAMATA

la sentenza del Consiglio di Stato n. 2470/2013, secondo cui "nell'esercizio dei propri poteri, il Commissario ad Acta agisce quale organo decentrato dello Stato ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, che di lui si avvale nell'espletamento di funzioni d'emergenza stabilite dalla legge, in sostituzione delle normali competenze regionali, emanando provvedimenti qualificabili come "ordinanze emergenziali statali in deroga", ossia "misure straordinarie che il commissario, nella sua competenza d'organo statale, è tenuto ad assumere in esecuzione del piano di rientro, così come egli può emanare gli ulteriori provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali necessari alla completa attuazione del piano di rientro";

PREMESSO, che:

a) con decreto commissariale n. 19 del 7/3/2012 sono state approvate le istruzioni d'uso e le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie private attraverso la piattaforma applicativa messa a disposizione da So.Re.Sa. s.p.a., ed è stato precisato che l'accREDITamento si sarebbe conseguito soltanto al termine delle procedure di verifica come disciplinate dal comma 237 duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii.;

b) con DCA n. 90 del 9/8/2012 - come rettificato con successivi decreti commissariali n.124 del 10/10/2012 e n. 10 del 25/1/2013 - sono state approvate: I) la disciplina per le modalità di verifica dei requisiti ulteriori di accREDITamento istituzionale delle strutture sanitarie e/o socio-sanitarie ai sensi della L.R. n. 23/2011; II) la check list dei requisiti generali per la verifica delle strutture di cui al regolamento n. 3/2006 e n. 1/2007; III) la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n.3/2006, nonché la check list per la verifica dei requisiti specifici delle strutture di cui al Reg. n. 1/2007, e si è stabilito che le AA.SS.LL., nell'ambito delle attività di verifica, avrebbero dovuto attenersi a quanto in essi disciplinato;

c) con DCA n. 91 del 9/8/2012, ai sensi del citato comma 237 undecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, si è preso atto dell'elenco, trasmesso da So.Re.Sa. contenente la ricognizione delle istanze di accREDITamento istituzionale regolarmente ammesse, e si è demandato a So.Re.Sa. l'invio alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di copia integrale delle singole istanze per procedere alle verifiche di cui al punto 20 dell'allegato a) del decreto commissariale n. 19/2012;

d) con DCA n. 151 del 28/12/2012 il precedente elenco è stato integrato a seguito di approfondimenti istruttori effettuati a norma del punto 17 dell'allegato A) del DCA n.19/2012 ed è stato trasmesso alle AA.SS.LL. competenti per le conseguenti verifiche;

e) con DCA n. 49 del 30/5/2013 è stato approvato, quale mero atto ricognitivo, l'elenco delle istanze di accREDITamento istituzionale presentate in applicazione dell'art. 1, comma 237-quinquies della L.R. n. 4/2011 e sono state demandate alle AA.SS.LL. le verifiche sia per quanto concerne la veridicità delle

dichiarazioni di notorietà rese dai richiedenti, sia l'accertamento in loco del possesso dei requisiti ulteriori previsti dalla normativa vigente e richiesti per l'accreditamento istituzionale definitivo;

f) a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2013, che ha sostituito i commi 237-decies, 237-undecies e 237-duodecies dell'art. 1 della L.R. n. 4/2011, con DCA n. 50 del 30/5/2013 So.Re.Sa. è stata autorizzata alla riattivazione della piattaforma informatica dalla data di pubblicazione del decreto medesimo sul BURC, e sono state approvate le specifiche tecniche per la presentazione delle istanze;

g) con DCA n. 73 del 21/6/2013, all'esito della procedura avviata con il decreto commissariale n. 50/2013, è stato approvato, quale mero atto ricognitivo l'elenco, trasmesso da So.Re.Sa., di ulteriori n.55 istanze di accreditamento istituzionale regolarmente ammesse;

CONSIDERATO che

a) con deliberazioni nn. 228/2013 e 308/2013, l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta ridefiniva la C.O.M. del Centro Salus s.r.l., riconoscendo allo stesso l'erogazione delle sole prestazioni (complesse) per l'attività FKT indicate di tipo "B" ai sensi della DGRC 377/98;

b) con provvedimento n. 248 del 26.2.2013, il Direttore Generale deliberava " *Di attestare all'Ente Regione Campania, per i successivi adempimenti, che la struttura Sanitaria CENTRO SALUS SRL - P.IVA 02020560617 - ID Struttura ST02791, sita al Corso Matteotti n. 43 - 81030 Frignano (CE), di cui è legale rappresentante il Sig. Nunzio Basco, nato a Frignano il 24/05/1944, C.F. BSCNNZ44E24D799I, soddisfa i requisiti di cui all'Accreditamento Istituzionale quale struttura collocabile in Classe 3 (tre), livello di qualità superiore, per erogare prestazioni di Branche a visita in regime ambulatoriale: 1) Codice Disciplina: 56 - Recupero e rieducazione funzionale (FKT); - Centri ambulatoriali di riabilitazione (Ex art. 26 L. 833/78). N.B. L'art. 1 della convenzione datata 24/01/1997, di cui è titolare la struttura recita " ...nell'ambito della programmazione regionale l'Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 di Aversa ai sensi dell'art.26 della Legge 23/12/1978 n. 833, si avvale, per l'assistenza socio-sanitaria dei soggetti di cui alla premessa, del predetto Centro la cui attività riabilitativa è rivolta ai soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa ...".*

c) per l'effetto, con D.C.A. n. 135/2014, il Centro Salus s.r.l. veniva accreditato istituzionalmente per le sole prestazioni riabilitative come centro ambulatoriale di riabilitazione di cui all'art. 26 L.833/78 e non anche per le prestazioni relative alla branca a visita codice disciplina 56 - recupero e rieducazione funzionale (FKT ex art. 44 L.833/78), come richiesto con istanza formulata su piattaforma Soresa con **ID ST02791**;

d) nelle more, con ricorso al T.A.R. Campania n.2206/2013 R.G., il Centro Salus Srl impugnava le deliberazioni aziendali nn.228/2013 e 308/2013 con le quali l'ASL aveva determinato la capacità operativa massima (C.O.M.) della struttura, chiedendo la rideterminazione della stessa sulla base delle prestazioni ambulatoriali di FKT, relative a profili riabilitativi erogabili dal Centro in quanto titolare di provvisorio accreditamento ex art. 44 L. 833/1978.;

e) detto giudizio si è concluso con la sentenza del TAR Campania n.1201 dello 01/03/2017, che in accoglimento del ricorso, ha disposto l'annullamento degli atti deliberativi dell'ASL di Caserta;

f) che con provvedimento n. 916 del 6/7/2018, il Direttore Generale della ASL Caserta - in esecuzione della sentenza TAR Campania n.1201 del 1.3.2017, ha stabilito di: "1. *annullare la Deliberazione n. 248 del 26/02/2013, con la riformulazione dell'atto recante la inequivocabile attestazione di accreditabilità della struttura sanitaria Centro Salus srl per entrambe le attività riabilitative ex artt. 26 e 44 Legge 833/1978; 2. attestare all'Ente Regione Campania, per i successivi adempimenti, con effetti ex tunc, che la struttura sanitaria CENTRO SALUS Srl - P. IVA02020560617 - sita in 81030 Frignano (CE) al Corso Matteotti n. 43, di cui è legale rappresentante il Sig. Nunzio Basco, nato il 24/05/1944 a Frignano (CE), C.F. BSCNNZ44E24D799I - è accreditabile in Classe 3 (tre), livello di qualità Superiore, per erogare prestazioni in Regime Ambulatoriale - Branche a visita: 1) Codice Disciplina: 56 - Recupero e*

rieducazione funzionale (FKT - Ex art 44 L.R. 833/78); Centri ambulatoriali di riabilitazione (Ex art. 26 L.R. 833/78); 3. trasmettere alla Struttura Commissariale dell'Ente Regione Campania la presente che ha valore di atto pubblico, per come indicato nei DCA 90/2012 e DCA 124/2012";

RITENUTO

a) di dover prendere atto della sentenza del TAR Campania Sezione Prima n. 1201 dello 01.03.2017 , nonché della Deliberazione della Asl Caserta n. 916 del 6.7.2018 di accreditabilità della struttura sanitaria "Centro Salus srl", con sede operativa in Frignano (CE) al Corso Matteotti,n. 43;

b) di dover integrare e modificare il DCA n. 135 del 31.10.2014 riconoscendo con efficacia ex tunc, alla società "Centro Salus srl, con sede operativa in Frignano (CE) al Corso Matteotti n. 43, l'accreditamento istituzionale definitivo in classe 3 (tre) livello di qualità superiore per erogare entrambe le attività riabilitative in regime ambulatoriale – Branche a visita: 1) Codice disciplinare : 56 – Recupero e rieducazione funzionale (FKT ex art. 44 L.833/78) - Centri ambulatoriali di riabilitazione (ex art. 26 L.833/78) – con ogni conseguente statuizione in ordine alla disciplina applicabile;

Alla stregua dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dai competenti Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento con il SSR;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. - di **prendere atto** della sentenza del TAR Campania Sezione Prima n. 1201 dello 01.03.2017 , nonché della Deliberazione della Asl Caserta n. 916 del 6.7.2018 di accreditabilità della struttura sanitaria "Centro Salus srl", con sede operativa in Frignano (CE) al Corso Matteotti,n. 43;
2. - di **integrare e modificare**, in parte qua, il punto 1. del DCA n. 135/2014, relativamente alla struttura sanitaria Centro Salus srl nel seguente modo:

DENOMINAZIONE	SEDE OPERATIVA	ATTIVITA'	CLASSE
CENTRO SALUS SRL	CORSO MATTEOTTI N. 43 - FRIGNANO (CE)	Centro ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78	3
		Attività in regime ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (FKT) ex art. 44 L. 833/78	

3. di **stabilire**:

- che l'autorità deputata all'attività di controllo e vigilanza sulla erogazione delle prestazioni e sulla permanenza dei requisiti di accreditamento istituzionale è la A.S.L. territorialmente competente;
- che in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'Azienda dovrà inviare agli Uffici regionali la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento istituzionale;
- che, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di validità dell'accreditamento istituzionale i soggetti interessati dovranno presentare all'Azienda Sanitaria la domanda per il

rinnovo dello stesso. A tal fine il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge per il rinnovo dell'accreditamento stesso;

- che le risultanze delle verifiche effettuate dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali almeno un mese prima dalla scadenza del titolo onde consentire l'espletamento delle successive attività;

4. di **stabilire** che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
5. di **stabilire** altresì che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
6. di **trasmettere** copia del presente decreto all'ASL Caserta territorialmente competente anche per la notifica alle strutture interessate;
7. di **trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri affiancanti, riservandosi di adeguarlo alle eventuali osservazioni formulate dagli stessi;
8. di **inviare** il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e al BURC per tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

*Il Direttore Generale
per la Tutela della Salute
Avv. Antonio Postiglione*

DE LUCA